

 <p>Ministero dell'Istruzione e del Merito</p>	 <p>ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO C A S E R T A Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010 e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec ceic8a000n@pec.istruzione.it sito web: www.icruggieroterzocircolo.edu.it Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N - C. U.:UFFW31</p>	 <p>Programmi Operativi Nazionali Competenze per lo sviluppo (FSSE) Ambienti per l'apprendimento (FESR)</p>
--	---	--

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**Italiadomani**
PIANO NAZIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE

Alla cortese attenzione

- **TUTTO** il personale in servizio nell'Istituto
SEDE

- **Oggetto:** Conferimento incarico docente accompagnatore - Informativa gite-
viaggi di Istruzione. Indicazione genitore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RUGGIERO – 3° CIRCOLO" DI CASERTA (CE)

PREMESSO CHE la possibilità di organizzare uscite didattiche e viaggi d'istruzione è subordinata alla disponibilità dei docenti a partecipare, in quanto non possono essere obbligati ad accompagnare gli allievi.

CONSIDERATO CHE l'organizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione comporta l'onere per la scuola di sottoscrivere con le agenzie di viaggio o di trasporto contratti a titolo oneroso

TENUTO PRESENTE che dal momento della sottoscrizione la scuola è obbligata ad onorare il contratto pagando il corrispettivo pattuito o la penale prevista

RILEVATO che i soldi che la scuola può utilizzare per pagare le "gite" sono unicamente quelli che provengono dalle quote di partecipazione versate dalle famiglie degli alunni,

PRESO ATTO del Regolamento di Istituto approvato, con delibera n. 4 del verbale n. 18 del 14 novembre 2025

VISTE le proposte provenienti da parte dei Consigli di Interclasse e di Classe in merito alle uscite e viaggi d'istruzione nelle rispettive sedute del

TENUTO CONTO che nelle suddette riunioni venivano individuati i docenti accompagnatori disponibili

VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 18 del Consiglio di Istituto del 14 novembre 2025 in merito al piano delle uscite e viaggio di istruzione

TENUTO CONTO dell'effettiva disponibilità dei docenti accompagnatori

CONFERISCE

l'incarico di docente accompagnatore al/ai docenti

Docenti supplenti:

nel viaggio di istruzione

Segue informativa e procedure da consegnare al docente all'atto dell'accettazione dell'incarico.

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**Italiadomani**
PIANO NAZIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE

Informativa gite-viaggi di Istruzione.

La normativa

I DPR dell'8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero.

Pertanto, nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita (da quelle di un giorno agli stage piuttosto che le settimane bianche, i viaggi di integrazione culturale o connessi ad attività sportive ecc.), le circolari emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.

In particolare, la C.M. 291/92 e la C.M. n. 623/1996.

Sulla materia è intervenuto lo stesso Ministero dell'Istruzione e con nota dell'11.04.2012, prot. n. 2209 ha definitivamente chiarito che

“L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs. n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

Spetta agli Organi collegiali la regolamentazione di tutte le tipologie di uscita

Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.

Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita tenuto conto del Regolamento d'Istituto

Inoltre, il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione didattica.

Nell'osservanza del Regolamento d'Istituto e/o e delle delibere degli Organi Collegiali si prega di osservare:

- Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
- La partecipazione, se prevista, dei genitori o comunque familiari degli allievi;
- La partecipazione, se prevista, del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
- La partecipazione dell'insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in condizioni **di non abilità**;
- Il numero di accompagnatori per ogni predefinito numero di allievi.
- Le destinazioni e mezzi di trasporto ecc.

Per il numero degli accompagnatori, è utile tener conto di quanto specificato dall'**art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291** e precisamente:

“...si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta”.

Tale indicazione (almeno un accompagnatore ogni quindici alunni) è puramente indicativa, e ciò non toglie che possano essere diminuiti a seconda delle necessità, rischi e pericoli evidenziati dai docenti accompagnatori delle classi interessate, fermo restando il vincolo economico prefissato.

Indennità di trasferta, incentivi e riposo compensativo

L'art. 1, commi dal 213 al 217, della legge 23.12.2005, n. 266 ha soppresso sia l'indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia l'indennità supplementare pari al 10% dei costi del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto

aereo, per le missioni all'interno e all'estero.

L'art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all'estero.

Le diarie per le missioni all'estero sono state soppresse dall'articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010.

I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell'istituzione scolastica.

Il Consiglio di istituto, ai sensi di ciò che prevede il CCNL /2007 all'articolo 88 comma 1, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.

Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita/viaggio a carico del FIS.

Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l'eventuale "giorno libero", mentre potrebbe spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica.

Per quest'ultimo punto si riporta cosa afferma la legge e la normativa generale:

- l'articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "*Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciare*".
- l'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "*è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive*".
- l'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "*ad un giorno di riposo ogni settimana*", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.

Il riposo compensativo, però, non è "automatico", quindi è oggetto di regolamentazione e di delibera degli organi collegiali, stabilendo se e con quali modalità spetti un eventuale riposo nel caso il viaggio comprenda la domenica o un giorno festivo.

I docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi.

Deve essere sempre verificata la disponibilità dei docenti accompagnatori.

Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un'eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

La delibera attraverso cui l'organo collegiale autorizza l'uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).

Si precisa che le uscite e i viaggi si configurano come lavoro "supplementare" per i docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo alla partecipazione dell'iniziativa, ed è appunto per questo che ogni docente dovrà dare il proprio consenso o il proprio diniego nelle apposite sedi collegiali.

Ciò ovviamente vale per tutti i docenti compreso quello di sostegno.

Su quest'ultimo punto giova anche ricordare che già la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, non prevedeva l'obbligo della partecipazione dell'insegnante di sostegno e recitava "si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno"

L'accompagnatore, quindi, potrebbe anche essere un altro docente, un collaboratore scolastico o il genitore dell'allievo in condizioni **di non abilità**, non per forza quello di sostegno.

La delicata questione della responsabilità dei docenti e degli allievi

Recentemente il Consiglio di Stato – Sez. VI – del 4 dicembre 2012 n. 6211 si è pronunciato sul tema dell'attribuzione del sette in condotta, per danni commessi nell'albergo durante un viaggio di istruzione, a tutti gli studenti che avevano partecipato al viaggio, a prescindere da ogni valutazione sul coinvolgimento di ciascuno nell'illecito.

Il Consiglio ha stabilito che non è legittimo il 7 condotta a "tutti gli allievi" partecipanti richiamando il principio della responsabilità individuale e affermando:

"È ben vero che l'art. 27 della Costituzione limita tale principio con riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori dell'ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l'autore del fatto e chi autore non possa essere qualificato. Tuttavia, quando si tratta di

determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l'attribuzione del sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve applicare il principio della responsabilità personale."

Accoglie quindi il ricorso del padre di un allievo in quanto, dichiara il Consiglio, non è possibile "punire" tutti coloro che sono risultati presenti solo perché c'è stata la mancata individuazione dell'autore (o degli autori) di un illecito.

È bene quindi che i Consigli di classe si leggano tale sentenza.

Per i docenti la questione non è meno delicata.

La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 recitava:

"Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. [...] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»)".

Anche per questo aspetto abbiamo una recente sentenza che ha fatto molto discutere, quella della Corte di Cassazione n. 1769 dell'8 febbraio 2012.

Il caso è quello della sedicenne precipitata, dopo aver scavalcato un parapetto, dal lastrico solare non destinato al passaggio di un hotel ove soggiornava in gita scolastica.

Se ciò accade, afferma la Cassazione, ne possono rispondere l'albergatore, la scuola e i docenti.

I giudici della Suprema Corte affermano che:

"l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruitore della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso".

"...pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante".

La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la

"scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni".

È dunque imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli allievi.

L'altro aspetto è sicuramente quello relativo alla copertura assicurativa, soprattutto quando all'uscita/viaggio partecipano soggetti non facenti parte dell'istituzione scolastica (genitori/fratelli/sorelle degli allievi; Assistente Educativo Comunale ecc.).

La copertura assicurativa deve esserci per tutti i partecipanti.

Nel caso di partecipazione di genitori degli allievi (o altro componente della famiglia o comunque soggetto esterno alla scuola), questi dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale.

PROCEDURE PER LE GITE SCOLASTICHE

A. OTTENERE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) RICHIEDERE UN "ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" DI TUTTI I LUOGHI (MUSEI, PARCHI, MONUMENTI, ETC...) CHE VERRANNO VISITATI IN GITA. (IN QUESTO MODO VERRANNO EVITATI TUTTI I PERICOLI RILEVATI)
- 2) RICHIEDERE UN "ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" DEI RISTORANTI/RISTORI CHE SARANNO FREQUENTATI DURANTE LA GITA (IN QUESTO MODO VERRANNO EVITATI TUTTI I PERICOLI RILEVATI)
- 3) RICHIEDERE UN "ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" DEGLI ALBERGHI/HOTELS IN CUI ALLOGGERANNO I COMPONENTI DELLA GITA. (IN QUESTO MODO VERRANNO EVITATI TUTTI I PERICOLI RILEVATI)
- 4) È OPPORTUNO SCEGLIERE ALBERGHI NELLE CUI CAMERE NON VI SIANO LETTI A CASTELLO.

B. PREDISPORRE LE PROCEDURE DA ATTUARE PER SITUAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:

- 1) È NECESSARIO CHE I COMPONENTI DELLA GITA ABBIANO A DISPOSIZIONE UN ARMADIETTO/ZAINO DI PRONTO SOCCORSO (PER LE EMERGENZE DI RAPIDA SOLUZIONE).
- 2) È NECESSARIO CHE I COMPONENTI DELLA GITA ABBIANO A DISPOSIZIONE NUMERI DI PRONTO SOCCORSO DELLA ZONA IN CUI VIENE EFFETTUATA LA GITA.
- 3) È NECESSARIO CHE I COMPONENTI DELLA GITA ABBIANO A DISPOSIZIONE IL NUMERO TELEFONICO DI UN MEDICO CUI RIVOLGERSI NEL CASO IN CUI NON È POSSIBILE CONTATTARE UN CENTRO DI SOCCORSO.

C. RICHIEDERE PER OGNI COMPONENTE DELLA GITA:

- 1) EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI
- 2) EVENTUALI ALLERGIE A MATERIALI E/O INDUMENTI
- 3) DURANTE LA GITA, È NECESSARIO CHE I GENITORI CONSEGNINO ALLA SCUOLA UN CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LA NECESSITA' DI ASSUNZIONE DEL FARMACO).
- 4) EVENTUALI PATOLOGIE (SE LO STUDENTE DEVE ASSUMERE QUALSIASI FARMACO (FARE COMPILARE A CIASCUN PARTECIPANTE ALLA GITA, UN MODULO PREDISPOSTO DALLA SCUOLA PER RILEVARE ALLERGIE, FORME PATOLOGICHE...))
- 5) NUMERO TELEFONICO DI UN GENITORE O FAMILIARE RAGGIUNGIBILE IN CASO DI EMERGENZA.
- 6) RICORDARE AGLI STUDENTI CHE È VIETATO L'USO DI SOSTANZE DANNOSE ALLA SALUTE (ALCOOL, SIGARETTE ETC...)
- 7) INFORMARE GLI STUDENTI CHE È VIETATO L'USO DI FARMACI, ANCHE DI AUTOMEDICAZIONE, SENZA IL CONSENSO DEI DOCENTI.

D. PREDISPORRE IL VIAGGIO ANDATA/RITORNO, INDIVIDUARE IL PERCORSO DAL PUNTO DI PARTENZA "SCUOLA" O STAZIONE CON IL TRENO O L'AUTOBUS E RITORNO SECONDO QUESTE PROCEDURE:

- 1) FAR SALIRE TUTTI GLI ALUNNI NELL'AUTOBUS O NEL VAGONE PRENOTATO O SCELTO PER IL VIAGGIO. (LO STUDENTE SI PUO' ALZARE DAL POSTO ASSEGNATO SOLO SE AUTORIZZATO DAL DOCENTE E/O ACCOMPAGNATORE)
- 2) IN CASO DI GUASTO O DI SOSTA FORZATA, PREVEDERE LA POSSIBILITA' DI COMPLETARE IL VIAGGIO CON UN MEZZO ALTERNATIVO (È NECESSARIO AVERE A DISPOSIZIONE NUMERI TELEFONICI PER CONTATTARE I MEZZI ALTERNATIVI).
- 3) SE NON È POSSIBILE CONTINUARE IL VIAGGIO È NECESSARIO AVERE A DISPOSIZIONE I NUMERI TELEFONICI DI ALBERGHI/HOTELS DOVE ALLOGGIARE.
- 4) INDIVIDUARE AGENZIE CHE GARANTISCANO ASSISTENZA DI EMERGENZA DURANTE IL VIAGGIO.

E. INDIVIDUARE PROCEDURE DI CIASCUN PERCORSO PEDONALE:

- 1) INDIVIDUAZIONE DEL TRAGITTO.
- 2) PROCEDURE PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI.
- 3) PASSAGGI IN EVENTUALI PUNTI CRITICI.
- 4) INDIVIDUAZIONE DELLE COPPIE DI ALUNNI DURANTE I PERCORSI PEDONALI.

F. PREDISPORRE "PROCEDURE SPECIFICHE" PER EVENTUALI VISITE/ESCURSIONI "PARTICOLARI"; QUESTA PROCEDURA INDIVIDUA:

- 1) PERCORSI (MEZZI, TRAGITTI, ORARI...)
- 2) EVENTUALE PRESENZA DI ASSISTENTI/ESPERTI PER ESCURSIONI "PARTICOLARI". (TREKKING, GITE SU BARCONI ETC...)
- 3) EVENTUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE.

G. È PREFERIBILE CHE IL RAPPORTO DOCENTI-STUDENTI SIA MAGGIORE DI 1 A 15, CIOÈ DI 1 A 10, AL FINE DI OTTENERE UN'EFFICACE SORVEGLIANZA; QUESTO TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA SCUOLA.

H. OGNI GITA DOVRA' ESSERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE GITE E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN BASE A QUESTO REGOLAMENTO.

I. PROCEDURE PER ALUNNI IN CONDIZIONI DI NON ABILITÀ:

- 1) PREDISPORRE UN'ASSISTENZA SPECIFICA E PERSONALIZZATA PER POTER SVOLGERE ADEGUATAMENTE TUTTE LE FASI DELLA GITA.
- 2) È OPPORTUNO CHE OGNI ALUNNO IN CONDIZIONI DI NON ABILITÀ ABBA UN ACCOMPAGNATORE PERSONALE OLTRE A QUELLI GIÀ PREVISTI.

Norme specifiche in presenza di alunni in condizioni di non abilità o in particolari condizioni di salute

In caso di partecipazione di uno o più alunni in condizioni di non abilità si procederà a designare un qualificato accompagnatore, nonché a predisporre ogni altra forma di sostegno commisurato alla gravità della non abilità e alla complessità della gita; potranno pertanto essere previste le seguenti forme di sostegno, elencate in ordine di priorità:

- a) insegnante di sostegno del discente, altro docente di sostegno;
- b) possibilità della partecipazione all'assistente comunale, se presente;
- c) possibilità della partecipazione per uno o più collaboratori scolastici qualificati;
- d) insegnante non di sostegno della classe
- e) insegnante non di sostegno di classe differente
- f) possibilità della partecipazione ad uno dei genitori dell'alunno disabile.

La partecipazione dei genitori di alunni con particolari malattie (es. diabete, celiachia, ecc....) sarà valutata ed eventualmente autorizzata di volta in volta.

Il docente di sostegno per il ruolo che ricopre e secondo il contratto di lavoro non è chiamato a svolgere compiti di assistenza alla persona. A questa mansione sono deputate altre figure quali l'assistente educatore o l'assistente alla persona e i collaboratori scolastici. Di norma un assistente educatore ha i seguenti compiti:

- supporto all'autonomia dell'alunno, in particolare si farà carico della cura e igiene personale (se previsto dal proprio contratto);
- nel facilitare gli spostamenti dello studente a lui assegnato; nella somministrazione di cibo;
- nella relazione con i suoi pari; nella relazione con gli adulti;
- nell'accompagnamento nei viaggi di istruzione, se formalmente richiesto dalla scuola e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale. Supporta l'alunno in condizioni di non abilità negli apprendimenti scolastici e lo affianca e accompagna nei percorsi didattici concordati con il gruppo docente. Infine, l'assistente educatore collabora con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nel percorso di inclusione dello studente in condizioni di non abilità.

Il Dirigente Scolastico non può imporre compiti o mansioni non previste dai singoli contratti di lavoro. Ovviamente la partecipazione dell'assistente educatore al viaggio d'istruzione va autorizzata da parte dell'ente locale di appartenenza oppure dalla cooperativa sociale nella quale opera. Solo in questo caso l'assistente educatore se previsto nel PEI parteciperà ai viaggi d'istruzione le cui mansioni saranno definite dal GLO.

Per ciò che attiene la pianificazione del viaggio stesso, occorre premettere che la famiglia è uno dei componenti del gruppo di lavoro per l'inclusione insieme al consiglio di classe, alle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno in condizioni di non abilità e il loro coinvolgimento può consentire alla scuola di far presente ai genitori del ragazzo in condizioni di non abilità le difficoltà di organizzazione del viaggio d'istruzione in modo da trovare una soluzione alternativa.

Si rammenta, inoltre, che l'assistenza al bambino in condizioni di **non abilità** non è di esclusiva competenza dell'insegnante di sostegno che è contitolare della classe, ma va equamente distribuita tra tutti i docenti della classe perché in egual misura responsabili dell'alunno in condizioni di **non abilità**. Nel caso, invece, di partecipazione del genitore, questi avrà assistenza esclusiva sul proprio figlio in condizioni di **non abilità** e potrà essere affiancato in questo compito dall'insegnante di sostegno. Lo stesso dicasi per la partecipazione eventuale dell'assistente comunale.

Nel caso in cui l'insegnante di sostegno non sia disponibile ad accompagnare l'alunno in condizioni di non abilità, presenta regolare certificazione, sottoscritta ed eventualmente motivandola, in cui attesta di non essere disponibile ad accompagnare lo studente in condizioni di non abilità.

In tal caso, si chiederà la disponibilità ad accompagnare lo studente al viaggio di istruzione a tutto il personale scolastico, compreso anche gli ATA. In seconda istanza è possibile sentire le associazioni di volontariato oppure la famiglia se ha una persona di fiducia che possa accompagnare il proprio figlio. Diversamente, diventa difficile organizzare il viaggio di istruzione.

Gli accompagnatori non docenti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione circa il proprio impegno a partecipare all'uscita con l'assunzione dell'obbligo di vigilanza e sono coperti da polizza assicurativa del veicolo destinato.

Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto.

Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con il Dirigente Scolastico gli eventuali impegni.

La Corte di Cassazione ha precisato che l'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. Sezioni Unite 5 settembre 1986, n. 5424).

Pertanto, il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche, viaggi di istruzione o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

I docenti accompagnatori non sono esonerati da compiti di vigilanza in virtù della presenza del genitore. Infatti, la gita scolastica è attività della scuola con conseguente incombenza sulla stessa e sul relativo personale dei relativi compiti di vigilanza e sorveglianza.

Ad ogni modo, stante la presenza del genitore dell'alunno in condizioni **di non abilità**, sarà preferibile, nell'ottica di una tutela della incolumità di quest'ultimo, che prima della partenza vengano definite eventuali criticità nella gestione della sorveglianza dell'alunno. Sarà quindi preferibile un preventivo incontro tra docente di sostegno, coordinatore della classe, Dirigente Scolastico e genitore stesso al fine di affrontare dette problematiche nell'ottica, si ribadisce, di una gestione quanto più condivisibile della partecipazione dell'alunno alla gita.

Si ricorda ai signori genitori che senza la disponibilità di cui sopra, nessuna uscita o viaggio d'istruzione potrà essere organizzato per l'allievo in condizioni **di non abilità**.

Il Dirigente Scolastico
Prof. *Mario Nocera*